

DELIBERA N. 177/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TERNI PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio seguente, con il quale è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*», approvata dal Parlamento”;

VISTA la delibera n. 52/20/CONS del 13 febbraio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per il giorno 29 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2020;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio seguente, con il quale sono stati convocati per il giorno 8 marzo 2020 i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e*

del senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”, a cui si fa rinvio, trattandosi di svolgimento delle operazioni del voto connesse a quello già espresso il 4 marzo 2018 in conseguenza di seggi lasciati vacanti;

VISTA la nota del 17 febbraio 2020 (prot. n. 71026), acquisita agli atti dell’Ufficio in data 1° aprile 2020, con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Terni a seguito di *“un esposto presentato dal Signor Francesco Filippini, acquisito al prot. n. 1424 del 13 febbraio 2020, concernente la presunta violazione alle disposizioni dell’art. 9 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28”*, avente ad oggetto la *“notizia “Sarà ristrutturata l’area accanto a Palazzo Spada” e la notizia “Patto per Terni sicura, risultati incoraggianti” pubblicate il 12 febbraio rispettivamente alle ore 13:30 e alle ore 16:00 nel sito istituzionale del Comune”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 10 della legge 28 del 2000 e richiesto le controdeduzioni in data 14 febbraio 2020, senza ricevere alcun riscontro da parte dell’Ente, verificando che *“alla data del 17 febbraio 2020 le notizie risultano ancora presenti nella home page del sito del Comune”*, ha trasmesso *“la documentazione relativa al suddetto procedimento per il seguito di competenza”*;

VISTA la nota del 10 aprile 2020 (prot. n. 159457) del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria ed, in particolare del 27 aprile seguente (prot. n. 181443) - di riscontro alla richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 3 e 20 aprile 2020 (rispettivamente prot. lli n. 148344 e n. 170517) di integrazione dell’istruttoria espletata in quanto priva di proposta - con la quale lo stesso Comitato propone *“l’applicazione al caso di specie dell’articolo 10, comma 8 lett. a della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 a norma del quale “l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa” e, quindi, l’adozione di una misura sanzionatoria;*

RILEVATO che il Comune di Terni non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di controdeduzioni trasmessa in data 14 febbraio 2020 tramite posta elettronica certificata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione del Comune di Terni oggetto di segnalazione, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e/o referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di

comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le iniziative oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 per il referendum popolare confermativo e le elezioni suppletive nel collegio uninominale 02 Regione Umbria del Senato della Repubblica e riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell’attività realizzata dal Comune di Terni sul sito istituzionale, come accertata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria, costituita da notizie pubblicate in data 12 febbraio 2020, la prima alle ore 13.30, dal titolo *“Sarà ristrutturata l’area accanto a Palazzo Spada” – “Pronto il progetto di massima, servirà a valorizzare gli edifici storici e la piazza”* e la seconda alle ore 16.00, dal titolo *“Patto per Terni sicura risultati incoraggianti” – “Consegnati stamattina otto tablet alla Polizia di Stato, rafforzata la collaborazione”*;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dal Comune di Terni attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle notizie oggetto di accertamento da parte del Comitato regionale competente appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, alla stregua del consolidato orientamento dell’Autorità, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto le notizie riportano anche i riferimenti ad Assessori comunali dell’Ente, nonché all’Ufficio stampa comunale, né il requisito

dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, poiché le informazioni ivi contenute potevano comunque ben essere differite nel tempo, trattandosi la prima di un progetto di massima di una futura opera pubblica specie se risultano enfatizzate nella particolare descrizione delle iniziative dell'Amministrazione comunale con espressioni del seguente tenore *“Si è trattato di un altro importante passaggio nell'attuazione del Patto per Terni Sicura” e “Continueremo su questa strada confortati dai risultati che si stanno ottenendo nella prevenzione e nella repressione dei reati e per far sì che i cittadini si sentano più sicuri, in una comunità nella quale le leggi e le regole vengono fatte rispettare”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali notizie oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo seguente, recante *“Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*;

RILEVATA, alla luce dell'intervenuta revoca del procedimento elettorale, la non applicabilità della misura della rimozione dei contenuti pubblicati in violazione del menzionato articolo 9, e la conseguente necessità della pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa ai sensi dell'art. 10 della legge 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti*

virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Terni di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza delle notizie dal titolo “*Sarà ristrutturata l’area accanto a Palazzo Spada*” e “*Patto per Terni sicura, risultati incoraggianti*”, accertate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ed effettuate sul sito istituzionale del Comune in data 12 febbraio 2020, a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenuto conto di quanto disposto dall’art.84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della proroga intervenuta ai sensi dell’art.36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

La presente delibera è notificata al Comune di Terni e al Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone